

**N. 00265/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05068/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5068 del 2012, proposto dalla:

Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Bozzi e Pietro Adami, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pietro Adami, in Roma, Corso d'Italia n. 97;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosalda Rocchi, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

Unica Taxi Cgil Roma, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confcooperative - Unione Provinciale di Roma, in persona del legale

rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami e Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pietro Adami, in Roma, Corso d'Italia n. 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale-Dipartimento mobilità e trasporti n. 436 del 3.5.2012, avente ad oggetto la nomina della Commissione Consultiva ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, con la quale è stata disposta l'esclusione dell'associazione ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito da un adeguato *fumus boni juris* in quanto l'operato dell'amministrazione comunale sembra effettivamente caratterizzato dalla dedotta contraddittorietà in quanto:

- l'associazione ricorrente faceva parte della commissione consultiva istituita, sulla base del precedente regolamento comunale in materia, con la

d.d. n. 619 del 24.5.2011;

- l'amministrazione comunale, dopo avere dato inizio al procedimento di nomina della commissione, sulla base dell'articolo 33 del nuovo regolamento, con la nota del 18.4.2012, inviata anche all'associazione ricorrente, contenente l'invito alla presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi indicati ai fini dell'individuazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni, senza alcun previo contraddittorio sul punto, con l'impugnata determinazione, ha deliberato, in via di principio, di dovere escludere le associazioni di categoria, in quanto organismi non rappresentativi dei singoli operatori, e ha conseguentemente nominato i componenti della commissione senza ricompredervi il rappresentante dell'associazione ricorrente;

- nella nota del 18.4.2012 è stata, peraltro, espressamente richiamata la nota del Ministero del lavoro del 15.12.2011, prodotta in allegato, ai sensi della quale l'amministrazione ha contestualmente preavvertito che si sarebbe proceduto ai fini della nomina in caso di mancata produzione della autodichiarazione richiesta, e nell'ambito della quale nota l'associazione ricorrente risulta tra i soggetti puntualmente indicati, nella considerazione che, tra l'altro, l'associazione risulta avere sottoscritto l'accordo relativo al CCNL di categoria del 2008;

Considerato che si ritiene di dovere fissare la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza dell'8.5.2013 e che, ai fini, atteso che il ricorso appare notificato esclusivamente alla Unica Taxi C.G.I.L. Roma, il cui rappresentante è stato nominato componente della commissione di cui trattasi con la determinazione impugnata, deve ordinarsi, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti delle altre nove associazioni di cui all'elenco relativo alla

rappresentanza taxi, da effettuarsi con notificazione nel termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza e deposito nei successivi quindici (15) giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività del provvedimento impugnato;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 maggio 2013, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)